

# GAZZETTA



# UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 agosto 1993

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1993, n. 12.

Contributi in capitale a favore di enti, aziende ed imprese per migliorare la mobilità delle persone e delle merci . . . Pag. 1

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1993, n. 13.

Ordinamento delle comunità montane . . . . . Pag. 3

#### REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1993, n. 5.

Nuova disciplina degli interventi per lo sviluppo programmatico della ricettività turistica e dei servizi complementari connessi. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1993, n. 6.

Norme sulla prevenzione e sul controllo del randagismo. Istituzione anagrafica canina e protezione degli animali di affezione . . . . . Pag. 10

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 24 febbraio 1993, n. 6.

Norme in materia di bonifica e ricomposizione fondiaria. . . . . Pag. 12

### REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1993, n. 12.

Contributi in capitale a favore di enti, aziende ed imprese per migliorare la mobilità delle persone e delle merci.

*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 15 del 16 aprile 1993)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Contributi straordinari per il miglioramento della mobilità delle merci e delle persone*

1. Per migliorare la mobilità regionale delle merci e delle persone, la regione nell'ambito degli obiettivi del piano regionale dei trasporti concede contributi straordinari in capitale per i seguenti interventi infrastrutturali:

a) a favore del comune di Pigna il contributo del 100%, I.V.A. compresa, della spesa ritenuta ammissibile dalla regione fino alla concorrenza di L. 800 milioni per la realizzazione dell'ammodernamento dell'impianto funicolare Argegnò-Pigna;

b) a favore dell'amministrazione provinciale di Mantova il contributo del 75% I.V.A. esclusa, della spesa ritenuta ammissibile dalla regione fino alla concorrenza di L. 100 milioni per la realizzazione del pontile di approdo a Porto Catena per trasporto pubblico di persone in conto terzi;

c) a favore della Gestione servizi trasporti S.r.l. di Como il contributo del 75%, I.V.A. esclusa, della spesa ritenuta ammissibile dalla regione fino alla concorrenza di L. 1.000 milioni per la realizzazione dell'ammodernamento dell'impianto funicolare Como Brunate.

#### Art. 2.

##### Procedure di assegnazione

1. I contributi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'atto, sottoscritto dal beneficiario, di impegno della destinazione d'uso degli immobili per un tempo continuativo di cinquanta anni; ove si tratti di opere realizzabili su demanio dello Stato i contributi sono subordinati alla stipula dell'atto di concessione.

2. Gli atti contrattuali devono essere prodotti in conformità al disposto di cui al secondo, terzo, quarto e sesto comma dell'art. 13 della legge regionale 11 aprile 1988, n. 12, concernente «Normativa quadro sugli interventi regionali a favore di enti e di imprese di trasporto pubblico collettivo di persone - Contributi per investimento».

3. Le erogazioni sono disciplinate dall'art. 14 della citata legge regionale n. 12/1988.

#### Art. 3.

##### Contributi per acquisto mezzi

1. Al fine di ridurre l'inquinamento ed agevolare l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico locale, la giunta regionale concede contributi per l'acquisto di:

a) strumentazioni idonee a ridurre l'inquinamento prodotto dagli autobus in servizio di trasporto pubblico locale di linea, di prima immatricolazione in data non anteriore al 1° gennaio 1991, fino alla concorrenza di L. 500 milioni;

b) autobus di nuova immatricolazione provvisti delle dotazioni di cui al precedente punto a), veicoli a trazione elettrica, fino alla concorrenza di L. 1.000 milioni;

c) veicoli dotati di attrezzature idonee al trasporto di utenti non deambulanti, fino alla concorrenza di L. 400 milioni.

2. La misura percentuale dei contributi di cui al primo comma del presente articolo è del 75%, I.V.A. esclusa, del prezzo di acquisto determinato in conformità alla procedura di cui all'art. 4, lettere b) e c) della legge regionale 11 aprile 1988, n. 12.

Le domande di contributo devono essere presentate alla giunta regionale - servizio gestione finanziaria infrastrutturale e navigazione interna, entro il 30 giugno 1993; le procedure di assegnazione, gli obblighi dei destinatari e le modalità di erogazione sono disciplinati rispettivamente dall'art. 6, secondo, terzo e quarto comma e degli articoli 7 e 8 della legge regionale 11 aprile 1988, n. 12.

#### Art. 4.

*Contributi in capitale a favore del comune di Imbersago per l'acquisto di un battello da destinarsi a servizio di pubblico traghetto sul fiume Adda*

1. Per garantire il pubblico trasporto di persone e cose sul fiume Adda tra le sponde dei comuni di Imbersago e Villa d'Adda la giunta regionale concede al comune di Imbersago contributi per l'acquisto di un battello da destinarsi a servizio di pubblico trasporto.

2. La misura percentuale del contributo di cui al precedente primo comma è del 100%, I.V.A. compresa, della spesa ritenuta ammissibile dalla regione fino alla concorrenza di L. 200 milioni.

3. La domanda di contributo deve essere presentata al servizio gestione finanziaria, infrastrutture e navigazione interna entro il 30 giugno 1993; le procedure di assegnazione, gli obblighi del destinatario e le modalità di erogazione sono disciplinate rispettivamente dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 11 aprile 1988, n. 12.

#### Art. 5.

##### Norma provvisoria per l'ammissione ai contributi di esercizio FNT - anno 1993

1. Limitatamente ai contributi di esercizio FNT - anno 1993, il termine per la presentazione della domanda di contributo è fissato al 30 novembre 1992.

#### Art. 6.

##### Norma finanziaria

1. È autorizzata, per il 1993, per le finalità previste dai precedenti articoli, la spesa complessiva di L. 4.000.000.000.

a) L. 800.000.000 per le finalità previste dal precedente art. 1, lettera a);

b) L. 100.000.000 per le finalità previste dal precedente art. 1, lettera b);

c) L. 1.000.000.000 per le finalità previste dal precedente art. 1, lettera c);

d) L. 500.000.000 per le finalità previste dal precedente art. 3, primo comma, lettera a);

e) L. 1.000.000.000 per le finalità previste dal precedente art. 3, primo comma, lettera b);

f) L. 400.000.000 per le finalità previste dal precedente art. 3, primo comma, lettera c);

g) L. 200.000.000 per le finalità previste dal precedente art. 4, secondo comma.

2. Al finanziamento dell'onere complessivo, di competenza e di cassa, di L. 4.000.000.000, si provvede mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 43, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, per pari quota, del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 1992 e mediante corrispondente riduzione del «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993.

3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni:

##### Stato di previsione delle spese di parte H

a) all'ambito 4, settore 2, obiettivo 1, è istituito il capitolo 4.2.1.2.3414 «Contributi straordinari in capitale per ammodernamento, completamento o realizzazione di infrastrutture idonee a migliorare la mobilità delle persone e delle merci» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.900 milioni;

b) all'ambito 4, settore 2, obiettivo 1, è istituito il capitolo 4.2.1.2.3415 «Contributi per apparecchiature atte ad abbattere le emissioni inquinanti prodotte dagli autobus» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500 milioni;

c) all'ambito 4, settore 2, obiettivo 1, è istituito il capitolo 4.2.1.2.3416 «Contributi in capitale per l'acquisto di autobus e veicoli a trazione elettrica» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000 milioni;

d) all'ambito 4, settore 2, obiettivo 1, è istituito il capitolo 4.2.1.2.3417 «Contributi per l'acquisto di veicoli provvisti di attrezzature idonee per il trasporto di utenti non deambulanti» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 400 milioni;

e) all'ambito 4, settore 2, obiettivo 1, è istituito il capitolo 4.2.1.2.3418 «Contributi in capitale a favore del comune di Imbersago per l'acquisto di un battello da destinare a servizio di pubblico trasporto» con la dotazione di competenza e di cassa di L. 200 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 13 aprile 1993.

GHILARDOTTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 19 febbraio 1993  
vistata dal commissario del governo con nota del 3 aprile 1993,  
prot. n. 21502/811.

93R0309

## LEGGE REGIONALE 19 aprile 1993, n. 13.

### Ordinamento delle comunità montane.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 16 del 23 aprile 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### TITOLO I

### ISTITUZIONE DELLE COMUNITÀ MONTANE

#### Art. 1.

##### Nozione e natura

1. Le comunità montane sono enti locali costituiti con legge regionale, ai sensi dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali», tra comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonché la fusione di tutti o parte dei comuni associati.

2. La comunità montana può essere trasformata in unione di comuni, ai sensi degli articoli 26 e 29 della legge 142/90. A tal fine la comunità montana, entro diciotto mesi dall'approvazione dello statuto, effettua una verifica relativamente alle condizioni di fattibilità di tale trasformazione, le valuta e, con proposta deliberata dal consiglio direttivo, la sottopone all'esame dei comuni interessati.

#### Art. 2.

##### Funzioni

1. Le comunità montane esercitano le funzioni ad esse attribuite dalle leggi dello Stato e della regione, nonché le funzioni delegate dai comuni, dalla provincia e della regione.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione definisce con proprio atto un quadro unitario delle funzioni da essa attribuite o delegate alle comunità montane.

3. Spetta altresì alle comunità montane l'attuazione degli interventi speciali per la montagna demandati della comunità economica europea.

#### Art. 3.

##### Esercizio associato di funzioni comunali

1. Ove due o più comuni appartenenti ad una stessa zona omogenea intendano esercitare in forma associata funzioni ad essi spettanti o delegate, l'esercizio di queste spetta alle comunità montane corrispondenti, sempreché l'assemblea delle comunità, su richiesta degli enti interessati, non accerti la convenienza che vi provvedano gli enti stessi ai sensi degli articoli 24, 25, 26 e 27 della legge 142/90.

2. Per la gestione associata di servizi la comunità montana può avvalersi delle forme previste dagli articoli 22 e seguenti della legge 142/90, nonché stipulare convenzioni con gli altri enti locali, ai sensi dell'art. 24 della medesima legge.

#### Art. 4.

##### Autonomia statutaria

1. Le comunità montane hanno autonomia statutaria in armonia con le leggi statali e regionali.

2. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi statali e regionali, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e in particolare deve prevedere:

a) la denominazione della comunità montana e il comune sede della medesima;

b) la attribuzione degli organi, l'ordinamento degli uffici e la gestione dei servizi;

c) i principi della partecipazione popolare ai procedimenti amministrativi e dell'accesso alle informazioni.

3. Lo statuto è deliberato dall'assemblea della comunità montana, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'assemblea stessa. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella successiva seduta e lo statuto è approvato se ottiene la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Le disposizioni di cui al presente si applicano anche alle modifiche statutarie.

4. Lo statuto della comunità montana, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione ed affisso all'albo della comunità montana per trenta giorni consecutivi.

5. Lo statuto entra in vigore al trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.

#### Art. 5.

##### Regolamenti

1. La comunità montana disciplina la propria organizzazione e attività con appositi regolamenti.

2. Entro sei mesi dall'approvazione dello statuto, l'assemblea delibera il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti, nonché i regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento degli organi e degli uffici, degli organismi di partecipazione e per l'esercizio delle funzioni.

#### Art. 6.

##### Delimitazioni delle zone omogenee

1. I territori montani della regione, nel rispetto delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 28 della legge 142/90, sono ripartiti secondo le delimitazioni risultanti dall'allegata cartografia scala 1:250.000.

2. Le zone omogenee sono:

a) in provincia di Pavia:

zona numero 1, comprende i comuni di: Bagnaria, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Cecima Fortunago, Godiasco, Menconico, Montalto Pavese, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Ruino, Santa Margherita di Staffora, Val

di Nizza, Valverde, Varzi, Zavattarello, Canevino, Golferenzo, Montecalvo Versiggia, Montù Beccaria, Mornico Losana, Rocca de' Giorgi, Rovescala, Santa Maria della Versa, Volpara, Oliva Gessi, Pietra de' Giorgi, Castana, Montescano, San Damiano, Calvignano, Lirio, Cicognola, Canneto Pavese, Zenevredo, Bosnasco, Rivanazzano, Retorbido, Codevilla, Torrazza Coste e Casteggio.

b) in provincia di Brescia:

Zona numero 2, comprendente i comuni di: Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Magasa, Salò Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Valvestino.

Zona numero 3, comprendente i comuni di: Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Odolò, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi, Vobarno.

Zona numero 4, comprendente i comuni di: Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Collio, Concesio, Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarczzo, Tavernole sul Mella, Villa-Carcina.

Zona numero 5, comprendente i comuni di: Angolo Terme, Artoigne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Giànico, Incudine, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Monno, Niardò, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, Pian Camuno, Piancogno, Ponte di Legno, Prestine, Saviore dell'Adamello, Sellero, Sonico, Temù, Vezza d'Oglio, Vione.

Zona numero 6, comprendente i comuni di: Iseo, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Ome, Pisogne, Sale Marasino, Sulzano, Zone.

e) in provincia di Bergamo:

Zona numero 7, comprendente i comuni di: Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Credaro, Foresto Sparso, Gandosso, Parzanica, Predore, Sarnico, Tavernola Bergamasca, Viadanica, Vigolo, Villoingo.

Zona numero 8, comprendente i comuni di: Bossico, Castro, Costa Volpino, Fonteno, Lovere, Pianico, Riva di Solto, Rogno, Solto Collina, Sovere.

Zona numero 9, comprendente i comuni di: Berzo San Fermo, Bianzano, Borgo di Terzo, Casazza, Cenate Sopra, Endine Gaiano, Entratico, Gaverina Terme, Grone, Luzzana, Monasterolo del Castello, Ranzanico, Spinone al Lago, Trescore Balneario, Vigano San Martino, Zandobbio.

Zona numero 10, comprendente i comuni di: Ardesio, Castione della Presolana, Cerete, Clusone, Fino del Monte, Gandellino, Gorno, Gromo, Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Parre, Piario, Ponte Nossia, Premolo, Rovetta, Songavazzo, Valbondione, Valgoglio, Villa d'Ogna.

Zona numero 11, comprendente i comuni di: Azzone, Colere, Schilpario, Vilminore di Scalve.

Zona numero 12, comprendente i comuni di: Albino, Alzano Lombardo, Aviatice, Casnigo, Cazzano Sant'Andrea, Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Lefte, Nembro, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvini, Vertova, Villa di Serio.

Zona numero 13, comprendente i comuni di: Algua, Averara, Biello, Bracca, Branzi, Brembilla, Camerata Cornello, Carona, Cassiglio, Cornalba, Costa di Serina, Cusio, Dossena, Foppolo, Gerosa, Isola di Fonda, Lenna, Mezzoldo, Moio de' Calvi, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre Piazzolo, Roncobello, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Santa Brigida, Sadrina, Serina, Taleggio, Ubiale Clanezzo, Valleve, Valnegra, Valtorta, Vedeseta, Zogno.

Zona numero 14, comprendente i comuni di: Almenno, San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Bedulita, Berbenno, Brumano, Capizzone, Caprino Bergamasco, Corna Imagna, Costa Valle Imagna, Fuipiano Valle Imagna, Locatello, Palazzago, Roncola, Rota d'Imagna, San Omobono Imagna, Strozza, Valsecca.

d) in provincia di Lecco:

Zona numero 15, comprendente i comuni di: Calolziocorte, Carenno, Erve, Monte Marenzo, Torre de' Busi, Vercurago.

Zona numero 16, comprendente i comuni di: Abbazia Lariana, Ballabio, Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Elio, Galbiate, Garlate, Lierna, Malgrate, Mandello Lario, Oliveto Lario, Olginate, Pescate, Suello, Valgrefghentino, Valmadrera.

Zona numero 17, comprendente i comuni di: Barzio, Bellano, Casargo, Cassina Valsassina, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introbio, Introbio, Marnio, Moggio, Morterone, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Premana, Primulana, Sueglio, Taceno, Tremenico, Varenna, Vendrognò, Vestreno.

e) in provincia di Como:

Zona numero 18, comprendente i comuni di: Albavilla, Albese con Cassano, Asso, Barni, Bellagio, Blevio, Brunate, Caglio, Canzo, Caslino d'Erba, Castelmarte, Civenna, Erba, Eupilio, Faggeto Lario, Lasnigo, Lezzeno, Longone al Segrino, Magreglio, Nesso, Pognana Lario, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Sormano, Tavernerio, Torno, Vlabrona, Veleso, Zelbio.

Zona numero 19, comprendente i comuni di: Argegno, Blessagno, Briennio, Carate Urio, Casasco d'Intelvi, Castiglione d'Intelvi, Cerano d'Intelvi, Cernobbio, Claino con Osteno, Colonno, Dizzasco, Laglio, Lainò, Lanzo d'Intelvi, Lenno, Mezzegra, Moltrasio, Ossuccio, Pello d'Intelvi, Pigra, Ponna, Rampogno Verna Sala, Comacina, San Fedele Intelvi, Schignano, Tremezzo.

Zona numero 20, comprendente i comuni di: Bene Lario, Carlazzo, Cavargna, Corrido, Cusino, Grandola ed Uniti, Griante, Menaggio, Plesio, Porlezza, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, Sant'Abbondio, Santa Maria Rezzonico, Val Rezzo, Valsolda.

Zona numero 21, comprendente i comuni di: Consiglio di Rumo, Crema, Damaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Germasino, Gravedona, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzena, Vercana.

f) in provincia di Sondrio:

Zona numero 22, comprendente i comuni di: Bormio, Livigno, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva.

Zona numero 23, comprendente i comuni di: Aprica, Brianzone, Grosio, Grosotto, Lovero, Mazzo di Valtellina, Sernio, Teglio, Tirano, Tovo di Sant'Agata, Vervio, Villa di Tirano.

Zona numero 24, comprendente i comuni di: Albosaggia, Berbenno di Valtellina, Caiolo, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Chiesa Valmalenco, Chiuro, Colorina, Faedo Valtellino, Fusine, Lanzada, Montagna in Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Sondrio, Spriana, Torre di Santa Maria, Tresivio.

Zona numero 25, comprendente i comuni di: Albaredo per San Marco, Andalo Valtellino, Ardenno, Bema, Buglio in Monte, Cercino, Cino, Civo, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Forcola, Gerola Alta, Mantello, Mello, Morbegno, Pedesina, Piantedo, Rasura, Rogolo, Talamona, Tartano, Traona, Valmassino.

Zona numero 26, comprendente i comuni di: Campodolcino, Chiavenna, Gordona, Madesimo, Menarola, Mese, Novate Mezzola, Piuro, Prata Camporaccio, Samolaco, San Giacomo Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna.

g) in provincia di Varese:

Zona numero 27, comprendente i comuni di: Arcisate, Besano, Bisuschio, Brusimpiano, Cantello, Clivio, Cuasso al Monte, Induno Olona, Porto Ceresio, Saltrio, Viggù.

Zona numero 28, comprendente i comuni di: Cadegliano Vicinago, Cremonago, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Ferrera di Varese, Lavena Ponte Tresa, Marchirolo, Marzio, Valganna.

Zona numero 29, comprendente i comuni di: Agra, Brezzo di Bedero, Brissago Valtravaglia, Castelveciana, Curiglia con Monteviasco, Dumenza, Germignaga, Grantola, Luino, Maccagno, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Porto Valtravaglia, Tronzano Lago Maggiore, Veddasca.

Zona numero 30, comprendente i comuni di: Azzio, Brenta, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Cittiglio, Cocquio Trevisago, Cuveglio, Cuvio, Duno, Gavirate, Gemonio, Laveno-Mombello, Masciago Primo, Orino, Rancio Valcuvia.

3. I territori dei seguenti comuni non ricompresi nelle zone omogenee di cui al precedente comma, conservano la classificazione di territori montani:

Barasso (p.m.); Bedero Valcuvia; Botticino (p.m.); Brinzio; Castello Cabiaglio; Cisano Bergamasco (p.m.); Comerio (p.m.); Como (p.m.); Gussago (p.m.); Lecco (p.m.); Lúvinate (p.m.); Pontenatica (p.m.); Pontida (p.m.); Sorisòle (p.m.); Varese (p.m.); Villa d'Almè (p.m.).

#### Art. 7.

##### *Modificazioni delle zone omogenee delle comunità montane*

1. La variazione delle zone omogenee di cui al precedente art. 6 è disposta con legge regionale, previa consultazione degli enti ed organismi interessati, secondo le procedure di cui all'art. 4 della l.r. 5 aprile 1980, n. 35 «Ordinamento dei servizi di zona» e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le leggi regionali che nell'ambito dei territori montani istituiscono nuovi comuni o modificano le circoscrizioni dei comuni esistenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 142/90, dispongono le conseguenti modifiche delle zone omogenee delle relative comunità montane.

## TITOLO II ORDINAMENTO

#### Art. 8.

##### *Organi*

1. Sono organi della comunità montana: l'assemblea, il consiglio direttivo e il presidente.

2. Le funzioni di revisione economico finanziaria sono esercitate da un revisore dei conti, disciplinato a norma del successivo art. 26, per le comunità montane fino a 40.000 abitanti e dal collegio dei revisori dei conti per le comunità montane oltre i 40.000 abitanti.

#### Art. 9.

##### *Nomina e composizione dell'assemblea*

1. L'assemblea è composta dai rappresentanti dei comuni che ne fanno parte, in numero di tre, di cui due designati dalla maggioranza del consiglio comunale e uno dalla minoranza, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed in numero di cinque, di cui tre designati dalla maggioranza e due dalla minoranza, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

2. I rappresentanti sono scelti preferibilmente fra i componenti del consiglio comunale e, qualora non ne facciano parte, debbono essere iscritti nelle liste elettorali del comune rappresentato e possedere i requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale.

3. La nomina dei rappresentanti deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla elezione della giunta comunale.

4. I rappresentanti delle minoranze devono essere emanazione diretta delle stesse, con esclusione di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza. A tal fine l'elezione avviene con votazioni separate, l'una per la maggioranza e l'altra per la minoranza.

5. Il sindaco è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre tre giorni dalla nomina, i nominativi dei rappresentanti del comune nella comunità montana.

6. La convocazione dell'assemblea per la convalida dei componenti e per l'elezione del presidente e del consiglio direttivo è disposta dal presidente uscente della comunità montana entro trenta giorni dall'avvenuta nomina di tutti i rappresentanti dei comuni.

7. Le determinazioni relative all'eventuale istituzione dell'ufficio di presidenza dell'assemblea, nonché di commissioni e gruppi politici, è demandata allo Statuto, che ne disciplina la composizione, i modi di costituzione e le funzioni.

#### Art. 10.

##### *Competenze dell'assemblea*

1. L'assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. L'assemblea, oltre alla elezione del presidente e del consiglio direttivo, delibera i seguenti atti fondamentali:

a) allo Statuto dell'ente, i regolamenti, ivi compresi quelli concernenti l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le piante organiche e le relative variazioni, la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale;

b) il piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale e i suoi aggiornamenti con le indicazioni urbanistiche relative, i programmi pluriennali di opere e interventi ed i programmi operativi annuali di esecuzione;

c) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;

d) le convenzioni con la provincia, i comuni o altri enti locali, la costituzione e la modificazione di altre forme associative, nonché le decisioni in tema di esercizio associato delle funzioni comunali di cui all'art. 3;

e) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente a società di capitali, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;

f) gli indirizzi da osservare da parte di aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

g) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

h) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

i) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del consiglio direttivo, del segretario o di altri funzionari;

l) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito territoriale della comunità montana o della provincia da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla elezione del presidente e del consiglio direttivo e entro i termini di scadenza del precedente incarico.

3. Le deliberazioni di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi della comunità montana salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere assunte dal consiglio direttivo e sono sottoposte a ratifica dell'assemblea nella sua prima seduta, a pena di decadenza.

#### Art. 11.

##### *Consiglio direttivo*

1. Il presidente ed i componenti del consiglio direttivo sono eletti subito dopo la convalida dei rappresentanti secondo le modalità fissate dal primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 34 della legge 142/90.

2. Il consiglio direttivo è composto dal presidente, che lo presiede e da un numero pari di assessori, stabilito dallo Statuto, non superiore a quattro per le comunità montane con popolazione fino a diecimila abitanti, non superiore a sei per le comunità montane con popolazione da diecimila a trentamila abitanti, non superiore a otto per le comunità montane con popolazione superiore a trentamila abitanti.

3. Il presidente e il consiglio direttivo sono eletti dall'assemblea nel proprio seno. Lo statuto può prevedere l'elezione, quali assessori, di cittadini esterni all'assemblea, purché siano descritti nelle liste elettorali di un comune facente parte della comunità montana e siano in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale.

4. Le deliberazioni di nomina del presidente e del consiglio direttivo diventano esecutive entro tre giorni dall'invio all'organo regionale di controllo, ove non intervenga l'annullamento per vizio di legittimità.

5. Le dimissioni del presidente o di oltre metà dei componenti il consiglio direttivo comportano la decadenza dell'intero consiglio direttivo.

6. Per la revoca e la sostituzione del presidente, del consiglio direttivo e dei suoi componenti, si applica quanto previsto dall'art. 37 della legge 142/90.

7. Il presidente e il consiglio direttivo durano in carica sino a quando non sia divenuta esecutiva l'elezione dei successori.

#### Art. 12.

##### *Competenze del consiglio direttivo*

1. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla presente legge all'assemblea e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del presidente, del segretario o dei funzionari.

2. Il consiglio direttivo svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dell'assemblea, ne attua gli indirizzi generali e riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività.

#### Art. 13.

##### *Competenze del presidente*

1. Il presidente rappresenta la comunità montana.

2. Il presidente convoca e presiede il consiglio direttivo, e salva diversa disposizione statutaria, l'assemblea, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.

3. Il presidente esercita le funzioni ed amana gli atti che gli sono attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

4. Il presidente delega un componente del consiglio direttivo a svolgere funzioni vicarie in caso di necessità.

#### Art. 14.

##### *Durata in carica*

1. L'assemblea dura in carica cinque anni e comunque sino all'insediamento della nuova assemblea.

2. L'assemblea viene rinnovata nella sua interezza qualora si proceda alla rielezione di oltre la metà dei consigli comunali dei comuni che compongono la comunità montana.

3. Salvo quanto previsto dal secondo comma, ogni comune che rinnovi il proprio consiglio dovrà procedere alla nomina dei rappresentanti in seno all'assemblea della comunità montana, secondo le procedure previste dal secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 9 della presente legge.

4. I rappresentanti dei comuni i cui consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione dei successori da parte dei nuovi consigli.

5. In caso di decadenza o di cessazione per qualsiasi causa di un componente dell'assemblea, il consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla comunicazione della vacanza.

#### Art. 15.

##### *Esercizio delle funzioni delegate*

1. Per l'esercizio delle funzioni delegate le comunità montane si avvalgono del personale trasferito, nonché delle risorse finanziarie ad esse assegnate.

#### Art. 16.

##### *Partecipazione e informazione*

1. La comunità montana, secondo le modalità stabilite dallo Statuto, valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunitaria.

2. La comunità montana assicura inoltre il rispetto della disciplina statale e regionale in materia di procedimenti amministrativi. Gli atti dell'amministrazione comunitaria sono pubblici. È altresì garantito il diritto di accesso alle informazioni e ai documenti secondo quanto previsto dalla legge regionale, salve le disposizioni più favorevoli dello Statuto.

#### Art. 17.

##### *Difensore civico*

1. Per garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, lo statuto può prevedere che presso la comunità montana sia istituito il difensore civico ai sensi dell'art. 8 della legge 142/90.

2. Il difensore civico svolge le funzioni per la comunità montana e per i comuni che si convenzionano allo scopo.

### TITOLO III

#### PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

#### Art. 18.

##### *Piano pluriennale di sviluppo socio-economico*

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, da adottarsi entro diciotto mesi dall'insediamento dell'assemblea, individua gli obiettivi e le priorità di intervento per il riequilibrio e lo sviluppo del territorio, definisce i fabbisogni sociali ed i relativi interventi, indica le iniziative ritenute più opportune per lo sviluppo dei settori produttivi e per la salvaguardia del territorio.

2. Il piano pluriennale di sviluppo promuove il coordinamento degli interventi e della relativa spesa degli enti locali e degli altri enti che concorrono all'attuazione del piano medesimo.

3. Gli enti e le amministrazioni pubbliche ricadenti nell'ambito territoriale della comunità montana, nell'esercizio delle rispettive competenze, concorrono, con proposte ed iniziative nelle forme previste dallo statuto comunitario, alla formazione degli strumenti di programmazione della comunità montana ed adeguano i loro piani e programmi al piano della comunità montana.

4. Il piano pluriennale di sviluppo della comunità montana viene pubblicato per trenta giorni in ogni comune e ne viene data pubblica informazione per consentire eventuali osservazioni che devono essere presentate entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione.

5. L'assemblea, esaminate le osservazioni ed apportate eventuali modifiche al piano, lo trasmette per l'esame e l'approvazione alla provincia.

6. La provincia approva il piano pluriennale di sviluppo della comunità montana entro novanta giorni dal ricevimento, previa verifica della compatibilità con gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale della regione. Trascorso tale termine il piano si intende approvato.

7. Ai fini del coordinamento la provincia, nella formazione dei propri programmi, recepisce i piani di sviluppo delle comunità montane come parte integrante e con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale e, nell'ambito delle proprie disponibilità, concorre alla realizzazione dei piani e programmi della comunità montana.

#### Art. 19.

##### *Programmi pluriennali di opere ed interventi*

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si attua attraverso programmi pluriennali di opere ed interventi, aggiornati annualmente con programmi operativi di esecuzione ed articolati in progetti che dovranno prevedere:

a) la globalità di risorse disponibili nonché forme di finanziamento che si ritiene di poter utilizzare;

b) gli obiettivi ed i risultati che si intendono raggiungere;

c) i soggetti attuatori degli interventi nel rispetto dei compiti istituzionali degli enti locali;

d) i criteri di localizzazione territoriale;

e) i modi ed i tempi di attuazione.

2. I programmi pluriennali di opere ed interventi ed i loro aggiornamenti annuali, adottati dalla comunità montana, sono trasmessi alla provincia che, verificatane la congruità con il piano di sviluppo, li trasmette alla regione per il loro finanziamento, ai sensi e per gli effetti del sesto comma dell'art. 29 della legge 142/90.

3. Tale verifica di congruità viene considerata positivamente effettuata decorsi quarantacinque giorni dalla data in cui i documenti relativi risultano pervenuti alla provincia.

#### Art. 20.

##### *Accordi di programma*

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi previsti dai piani e programmi della comunità montana che richiedano per la loro complessità l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, il presidente della comunità montana è autorizzato a promuovere accordi di programma nei limiti e con la disciplina prevista dall'art. 27 della legge 142/90.

#### Art. 21.

##### *Partecipazione al piano territoriale di coordinamento*

1. La comunità montana concorre e partecipa, ai sensi del quarto comma dell'art. 29 della legge 142/90, all'elaborazione del piano territoriale di coordinamento della provincia, formulando le indicazioni urbanistiche per il proprio territorio.

2. La proposta di piano determina gli indirizzi generali di assetto del territorio della comunità montana e, in via principale, indica:

a) la localizzazione degli interventi di rilevanza comunitaria previsti dal piano pluriennale di sviluppo;

b) la localizzazione delle attrezzature pubbliche e collettive e degli impianti tecnologici di interesse comunitario;

c) i criteri ed i vincoli per la tutela del patrimonio storico, artistico, naturale, agricolo, forestale, ambientale e per le autorizzazioni delle trasformazioni d'uso che ne modifichino le strutture e l'assetto;

d) le destinazioni del territorio in relazione alle vocazioni prevalenti delle sue parti;

e) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulica forestale per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque.

3. La provincia approva il piano di coordinamento territoriale provinciale, tenendo conto della proposta di piano della comunità montana. La provincia comunica eventuali modifiche che intende introdurre alla comunità montana e la stessa, entro il termine perentorio di quaranta giorni, formula un motivato parere in ordine alle modifiche stesse.

#### Art. 22.

##### *Supporto regionale*

1. Il presidente della giunta regionale, o l'assessore competente se delegato, convoca riunioni di coordinamento tra i settori interessati per i problemi riguardanti la montagna.

2. Per l'attuazione di quanto disposto dalla presente legge, la scheda attribuzioni del servizio enti locali del settore affari generali, così come definita dall'allegato, parte terza, lettera a) alla l.r. 1º agosto 1979, n. 42 «Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale», è sostituita dalla scheda di cui all'allegato a) della presente legge; conseguentemente la scheda attribuzioni del servizio interventi straordinari e grandi progetti del settore presidenza, di cui all'allegato alla l.r. 16 settembre 1988, n. 49 «Modifica alla l.r. 1º agosto 1979, n. 42. Ridefinizione delle competenze delle strutture ordinate all'espletamento delle attività di pianificazione generale e di programmazione economica», è sostituita dalla scheda di cui all'allegato b) alla presente legge.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale adegua l'articolazione in uffici del servizio interventi straordinari e grandi progetti e del servizio enti locali, in modo che venga assicurato presso quest'ultimo un supporto tecnico-amministrativo, adeguato allo svolgimento delle funzioni regionali riguardanti la montagna.

#### Art. 23.

##### *Conferenza regionale dei presidenti delle comunità montane*

1. È istituita la conferenza dei presidenti delle comunità montane, quale organo consultivo della giunta e del consiglio regionale.

2. Fanno parte della conferenza i presidenti delle comunità montane, la giunta esecutiva della delegazione regionale dell'UNCCEM, nonché i presidenti delle province nei cui territori abbiano sede le comunità montane.

3. La conferenza è convocata almeno due volte l'anno dal presidente della giunta regionale, o dall'assessore competente se delegato, d'intesa con la competente commissione consiliare.

4. Analoghe conferenze possono essere istituite a livello provinciale.

#### TITOLO IV

#### FINANZA E CONTABILITÀ

#### Art. 24.

##### *Fonti di finanziamento*

1. Le fonti di finanziamento della comunità montana sono:

a) i fondi di cui all'art. 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93 «Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante norme per lo sviluppo della montagna», e successive modificazioni ed integrazioni;

b) i fondi previsti dalla altre leggi statali;

c) i fondi previsti dalle leggi regionali con eventuali integrazioni da verificare ad ogni bilancio annuale;

d) i finanziamenti provenienti dalla comunità economica europea;

e) i finanziamenti provenienti da comuni, provincia e regione per l'esercizio di funzioni da questi delegate;

f) le garanzie fidejussorie regionali per mutui contratti per la realizzazione di opere ed interventi programmati in attuazione del piano;

g) eventuali contributi a carico dei comuni purché previsti nello Statuto comunitario e la cui entità sia fissata dall'assemblea.

2. La regione concorre al finanziamento delle comunità montane per il perseguimento delle finalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 «Nuove norme per lo sviluppo della montagna», dell'art. 1 della legge 93/81 e degli artt. 28 e 29 della legge 142/90.

3. Il finanziamento di cui al secondo comma è determinato con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e bilancio pluriennale, e costituisce, con i fondi di cui all'art. 1 della legge 93/81 e gli altri stanziamenti statali e regionali per le finalità di sviluppo dei territori montani, il fondo regionale per la montagna.

#### Art. 25.

##### *Fondo regionale per la montagna*

1. Il fondo regionale per la montagna è ripartito tra le comunità montane secondo i seguenti criteri:

a) il 30% da ripartirsi in parti uguali fra tutte le comunità montane;

b) il 10 in proporzione alla popolazione residente quale risulta dagli ultimi dati annuali ufficiali dell'ISTAT;

c) il 20% in modo inversamente proporzionale rispetto alla densità demografica di ogni comunità montana;

d) il 40% in proporzione alla superficie territoriale classificata montana.

2. I comuni classificati montani e non ricompresi nelle zone omogenee di cui all'art. 6 della presente legge, concorrono con le comunità montane al riparto del fondo nell'ambito del 40% del fondo regionale per la montagna di cui alla lett. b) del precedente comma per la parte classificata montana dei loro territori.

## Art. 26.

*Revisione finanziaria e contabile*

1. L'assemblea della comunità montana nomina, a maggioranza dei componenti della medesima, uno o più revisori dei conti, scelti tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, o nel ruolo di revisori ufficiali dei conti, ai sensi dell'art. 8, secondo comma.

2. Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienze, e può essere confermato una sola volta.

3. Il revisore, nei modi e con le facoltà ed i doveri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo; in tale relazione, esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

## TITOLO V

## NORME TRANSITORIE E FINALI

## Art. 27.

*Controllo sugli atti della comunità montana*

1. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti della comunità montana si esercita in conformità con le disposizioni di cui al capo XII - controllo sugli atti, della legge 142/90 e di cui alla legislazione regionale vigente.

## Art. 28.

*Disposizioni sugli organi amministrativi in carica*

1. Nei casi in cui la delimitazione territoriale delle zone omogenee di cui all'art. 6 risulti invariata rispetto alla delimitazione stabilita dall'art. 3 della legge regionale 19 luglio 1982, n. 43 «Istituzione delle comunità montane», gli organi della comunità montana restano in carica per la durata per gli stessi prevista, fermo restando l'obbligo di adottare lo Statuto secondo quanto previsto dal precedente art. 4.

2. Nei casi in cui la delimitazione territoriale delle zone omogenee di cui all'art. 6, rispetto alla delimitazione stabilita dall'art. 3 della legge regionale 43/82, determina lo scorporo d'uno o più comuni da una comunità montana, l'assemblea è conseguentemente decurtata dei rappresentanti dei comuni che risultino scorporati.

## Art. 29.

*Validità dei piani*

1. I piani adottati dalle comunità montane, regolarmente approvati, conservano la loro efficacia fino all'adozione dei piani territoriali provinciali formulati ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della legge 142/90 e dal titolo III della presente legge.

2. I piani delle comunità montane già adottati e non ancora approvati alla data di entrata in vigore della legge 142/90, possono essere approvati dalla provincia come stralci del piano provinciale, con le procedure di cui al terzo comma e seguenti del precedente art. 18.

3. Le misure di salvaguardia, previste dai piani già adottati, conservano la loro efficacia fino all'approvazione dello stralcio e del piano territoriale della provincia.

4. Nel caso in cui lo richiedano peculiari necessità di sviluppo montano, con le procedure di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto del precedente art. 18 possono essere introdotte varianti ai piani della comunità montana sino all'inizio del procedimento di approvazione del piano di coordinamento territoriale della provincia.

## Art. 30.

*Norma finanziaria*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante impiego delle risorse proprie della regione, sul fondo regionale della montagna al capitolo 2.1.3.2.1./870.

## Art. 31.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogate le leggi regionali 19 luglio 1982, n. 43 «Istituzione delle comunità montane», e 7 aprile 1988, n. 11 «Modifica alla legge regionale 19 luglio 1982, n. 43 «Istituzione delle comunità montane»».

## Art. 32.

*Clausola d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 19 aprile 1993

GHILARDOTTI

*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 23 febbraio 1993  
vistata dal commissario del governo con nota del 19 aprile 1993,  
prot. n. 20402/841.*

(Omissis).

93R0310

## REGIONE BASILICATA

## LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1993, n. 5.

**Nuova disciplina degli interventi per lo sviluppo programmatico della ricettività turistica e dei servizi complementari connessi.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 3  
del 29 gennaio 1993)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità della legge*

La Regione Basilicata, allo scopo di promuovere il turismo sul proprio territorio, concede contributi in conto capitale, nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge, per la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento e il completamento delle seguenti strutture:

a) Alberghi, motels, ostelli della gioventù e relativi impianti e servizi complementari;

b) residenze turistico-alberghiere, villaggi albergo, villaggi turistici, campeggi e relativi impianti e servizi complementari.

Sono compresi fra gli impianti e servizi complementari quelli sportivi, ricreativi, balneari e quanti altri sono strettamente connessi alle strutture recettive di cui al primo comma.

## Art. 2.

*Programmazione degli interventi*

La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, in relazione al Piano di sviluppo della Regione ed alle disponibilità finanziarie stanziare nel bilancio pluriennale di previsione, individua, periodicamente, la priorità dalle aree in cui finanziare le iniziative.

Col medesimo atto sono emanate direttive concernenti criteri e metodi di lavoro per la realizzazione delle iniziative, sono qualificate area per area le somme messe a disposizione e definite le tipologie degli interventi.

Nel rispetto delle priorità così come definite ai sensi del primo comma del presente articolo, le domande saranno esaminate nell'ordine cronologico di presentazione. Non perdono la precedenza le domande incomplete ancorché vengano perfezionate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta del competente Ufficio che deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento.

## Art. 3.

*Soggetti beneficiari e misura contributi*

I contributi sono concessi ad operatori privati nelle seguenti misure:

a) 50% della spesa riconosciuta ammissibile, per la realizzazione degli interventi previsti alla lettera a) dell'art. 1, nonché per la trasformazione dei campeggi esistenti in villaggi turistici;

b) della spesa riconosciuta ammissibile, per la realizzazione degli interventi previsti alla lettera b) dell'art. 1.

La spesa riconosciuta ammissibile non può superare gli 8 miliardi di lire.

I contributi di cui sopra non sono cumulabili con altre provvidenze disposte, allo stesso titolo dalla Regione, dallo Stato, o da altri Enti pubblici.

Le iniziative che hanno beneficiato delle provvidenze già previste dalla legge regionale 12 agosto 1986, n. 16 o da altre leggi di settore anche precedenti, non possono beneficiare di nuovi contributi nei 7 anni successivi all'adozione del provvedimento di concessione.

Possano, comunque, essere ammesse a contributo, le iniziative complementari a quelle già finanziate, purché non vengano superati i limiti massimi ammissibili previsti dal presente articolo.

## Art. 4.

*Determinazione della spesa*

La spesa ammissibile sarà determinata sulla base di computi metrici stimativi redatti con l'applicazione di prezzi unitari non superiori a quelli adottati, per l'anno in corso, dal competente Ufficio Tecnico regionale e comunque non superiore al costo per posto letto fissato annualmente con deliberazione della Giunta Regionale in riferimento alle tipologie e alle categorie delle iniziative.

Fanno parte della spesa complessiva riconosciuta le spese tecniche e di arredamento.

Le spese tecniche, debitamente documentate, non possono superare il 5% della spesa ammissibile, quelle per l'arredamento, invece, vengono calcolate in misura percentuale non superiore al 20% rispetto al costo dell'immobile, tenendo conto del livello qualitativo dell'arredamento proposto in relazione agli standards previsti in progetto.

## Art. 5.

*Modalità di presentazione delle domande*

Le domande intese a ottenere la concessione dei contributi previsti dalla presente legge devono essere presentate al Dipartimento Attività Produttive della Regione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle Direttive, di cui al precedente art. 2, nel BUR della Regione corredata da:

a) progettazione definitiva delle opere da realizzare, comprendente i seguenti elaborati: - relazione tecnica, da cui si evince, tra l'altro, la validità tecnico-economica dell'iniziativa, - corografia - planimetria - profili di terreno - pianta prospetti e sezioni dell'opera - computo metrico stimativo - preventivi arredamento - programma lavori - plastico di studio;

b) concessione edilizia o attestato del Sindaco da cui risulti che l'opera non contrasta con gli strumenti urbanistici vigenti e che il progetto è stato favorevolmente esaminato dalla Commissione Edilizia ai fini del rilascio, della concessione ad edificare;

c) piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa e dalla sua gestione;

d) titolo di proprietà, o, nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'unità immobiliare, atto di assenso del proprietario alla esecuzione delle opere;

e) atto di impegno, trascrivibile presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, a mantenere la destinazione originaria dell'opera per almeno 15 anni. La destinazione può essere cambiata da parte della Giunta Regionale, dopo 10 anni dall'atto di impegno, su richiesta motivata dall'interessato corredata dal parere favorevole del Comune nel cui territorio è realizzata l'opera;

f) dichiarazione del richiedente di non aver usufruito di altri benefici per la stessa iniziativa e di non aver dato inizio ai lavori.

## Art. 6.

*Concessione dei contributi*

La concessione dei singoli contributi è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale con il quale verranno stabilite, altresì, le clausole operative, tecniche e finanziarie, cui dovrà attenersi ciascun beneficiario.

## Art. 7.

*Erogazione dei contributi*

L'erogazione del contributo in conto capitale avviene a collaudo finale o sulla base di stati di avanzamento dei lavori.

Ciascuno stato d'avanzamento deve riguardare categorie e lotti di opere compiute ed individuabili e non può essere inferiore ad un quarto degli investimenti ammessi a contributo.

Ad avvenuto inizio lavori, certificato dal professionista incaricato della direzione lavori, sarà disposto il pagamento di un acconto, pari al 30% del contributo concesso, che verrà decurtato dai successivi pagamenti in misura proporzionale all'entità dello avanzamento dei lavori.

L'importo di tale anticipazione, aumentato del 20% deve essere garantito da fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero periodo di tempo fissato dalla Giunta Regionale per la realizzazione dell'iniziativa.

In corso d'opera, in corrispondenza alla richiesta di erogazione per stati d'avanzamento, la Regione, tramite il competente Ufficio Turistico, effettua specifici controlli delle opere eseguite.

Ad avvenuta ultimazione dei lavori, la Regione, ai fini della liquidazione del contributo a saldo, e sempre tramite l'Ufficio Turistico del Dipartimento Attività Produttive, dispone apposito collaudo, per verificare la rispondenza della documentazione di spesa al progetto approvato e realizzato, nonché la regolare apertura dell'esercizio.

## Art. 8.

*Condizioni per la concessione del contributo*

Pena l'automatica decadenza dal beneficio, l'opera oggetto del contributo deve essere:

a) iniziativa entro 4 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione;

b) completa e resa funzionale entro il termine stabilito nel decreto di concessione.

Per comprovati motivi, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Dipartimento Attività Produttive, può concedere, eccezionalmente una proroga dei termini fissati.

## Art. 9.

*Controlli e decadenze*

La Giunta Regionale, tramite i propri uffici, esercita la vigilanza sull'attuazione delle iniziative oggetto del contributo.

I soggetti destinatari dei contributi sono tenuti a presentare all'Ufficio Turismo della Regione, resoconti bimestrali sullo stato di attuazione della iniziativa finanziata.

Il Presidente della Giunta Regionale, su proposta della Giunta stessa, può decretare la decadenza da tutti i benefici concessi, ancorché in tutto o in parte già liquidati, qualora:

a) non siano adempiuti gli obblighi di cui al 2° comma del presente articolo nonostante apposita diffida a provvedere entro i termini all'uopo assegnati;

b) nella fase istruttoria della pratica o nella successiva fase di realizzazione dell'opera oggetto di contributo, siano state fornite indicazioni non veritiere e tali da indurre in errore l'Amministrazione Regionale;

c) l'opera non venga realizzata conformemente al progetto approvato o nei termini indicati nel relativo decreto;

d) non vengono mantenuti gli impegni di cui alla lettera a) del precedente art. 5;

e) vengano rilevate gravi violazioni di leggi sociali e contratti di lavoro, oppure il beneficiario sia in corso in rilevanti inosservanze alle prescrizioni vigenti ed a quelle fissate negli strumenti urbanistici.

Il provvedimento di revoca, pronunciato dal Presidente della Giunta Regionale, è definitivo; le quote di contributo eventualmente già erogate dovranno essere rimborsate secondo le procedure di legge con totale recupero degli interessi nel frattempo maturati.

## Art. 10.

*Norme transitorie*

Il programma degli interventi in corso per il biennio 91/92 resta pienamente confermato e potrà essere completato per la sola parte dei benefici concessi e impegnati entro il 31 dicembre 1992.

Le eventuali risorse finanziarie residue dalla incompleta attuazione del programma 1991/92 andranno ad impinguare il fondo stanziato per il triennio 1993/95.

Le domande già presentate ai sensi della legge regionale 16/1986, che non sono state esaminate ed accolte saranno restituite entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le prime Direttive di cui al precedente art. 2 sono emanate dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

## Art. 11.

*Norma finanziaria*

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con i fondi provvedimenti dall'art. 13 della legge 17 maggio 1983 n. 217, da programmi regionali di sviluppo, dai programmi della Comunità Europea e dalle risorse eventualmente disponibili ai sensi del precedente art. 10.

## Art. 12.

*Abrogazione*

Sono abrogate le leggi regionali 23 agosto 1977 n. 32, 14 agosto 1981 n. 27, 17 aprile 1985 n. 21 e 12 agosto 1986 n. 16.

## Art. 13.

*Pubblicazione*

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 25 gennaio 1993.

BOCCIA

## LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1993, n. 6.

**Norme sulla prevenzione e sul controllo del randagismo. Istituzione anagrafica canina e protezione degli animali di affezione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 3 del 29 gennaio 1993)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

La Regione, al fine di realizzare un corretto rapporto uomo-animale e tutelare la salute pubblica e l'ambiente, con la presente legge disciplina la tutela delle condizioni di vita degli animali di affezione, promuovere la protezione degli stessi e il controllo del randagismo.

## Art. 2.

I Comuni, singoli o associati, le Province, le Comunità Montane, le U.U.S.S.L.L., in collaborazione con le Associazioni di volontariato protezionistiche, sulla base della programmazione regionale, definiscono ed attuano iniziative per la prevenzione e la lotta al randagismo di cani e gatti.

## Art. 3.

È istituita su tutto il territorio regionale, presso ogni U.S.L. l'anagrafe canina.

Il proprietario o detentore, a qualsiasi titolo, di cani deve provvedere alla iscrizione dei medesimi all'anagrafe entro il secondo mese di età dell'animale o comunque, entro il secondo mese da quando ne viene, a qualsiasi titolo, in possesso.

All'atto dell'iscrizione viene compilata apposita scheda segnaletica contenente i seguenti dati:

a) caratteristiche dell'animale (età, razza, sesso, mantello, segni particolari);

b) generalità complete ed indirizzo del proprietario o detentore;

c) codice assegnato all'animale comprendente numero della USL, sigla della Provincia, numero progressivo.

Copia della scheda segnaletica deve essere consegnata al proprietario o detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà o detenzione.

La scheda deve essere utilizzata dal Servizio Veterinario della USL competente per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.

## Art. 4.

Il proprietario o detentore di cani è tenuto a segnalare alla USL di competenza, entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte dell'animale nonché eventuali cambiamenti di residenza.

## Art. 5.

Il cane iscritto all'anagrafe, al compimento del sesto mese di età, è contrassegnato da un codice di riconoscimento impresso mediante tatuaggio indolore sulla parte interna della coscia destra o sul padiglione auricolare destro recante la sigla della Provincia, numero della USL e numero progressivo.

Il tatuaggio è eseguito gratuitamente presso le strutture operative territoriali a cura del Servizio Veterinario della USL competente per territorio.

Il proprietario o detentore del cane può avvalersi, a proprie spese, della prestazione di veterinari liberi professionisti appositamente autorizzati dalla U.U.S.S.L.L.

L'operazione di tatuaggio è notificata all'anagrafe competente dal veterinario che la esegue.

#### Art. 6.

Il proprietario o detentore di cani deve segnalare entro tre giorni al Servizio Veterinario della USL competente lo smarrimento o la sottrazione di un cane.

#### Art. 7.

I Comuni provvedono alla cattura, custodia e ricovero di cani vaganti o randagi avvalendosi, se necessario, della collaborazione delle Associazioni di volontariato protezionistiche.

La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori.

#### Art. 8.

I canili comunali assumono la denominazione di canili sanitari e svolgono i seguenti compiti:

a) ricovero e custodia temporanea di cani vaganti, catturati, ritrovati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali richiedenti;

b) pronto soccorso veterinario;

c) eventuali trattamenti profilattici contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili;

d) isolamento ed osservazione dei cani e gatti morsiatori;

e) controllo della popolazione canina e felina mediante la limitazione delle nascite.

I rifugi per i cani sono strutture di ricovero che svolgono i seguenti compiti:

a) ricovero e custodia permanente dei cani provenienti dai canili sanitari;

b) trattamenti di natura profilattico-terapeutica dei cani ricoverati;

c) controllo della popolazione canina e felina mediante la limitazione delle nascite;

d) ogni altro intervento che i Servizi Veterinari delle U.U.S.S.L.L. ritenessero necessario ai fini della prevenzione del randagismo.

#### Art. 9.

Le strutture di cui all'art. 8, commi 1 e 2, sono sottoposte al controllo sanitario del Servizio Veterinario della USL competente per territorio.

Le U.U.S.S.L.L. in caso di necessità, per la profilassi e terapia possono avvalersi della collaborazione di veterinari professionisti convenzionati.

#### Art. 10.

Il controllo della popolazione di cani e gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato gratuitamente presso le strutture operative territoriali a cura del Servizio Veterinario della USL competente per territorio. Il proprietario o detentore può ricorrere, a proprie spese, agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.

#### Art. 11.

I cani catturati o ritrovati devono essere immediatamente trasferiti ai canili sanitari per la custodia temporanea ed ivi sottoposti a visita veterinaria da parte del Servizio Veterinario della USL competente per territorio e ad eventuali interventi di pronto soccorso.

I cani regolarmente tatuati vanno restituiti al proprietario o detentore che è tenuto al pagamento delle spese di custodia, mantenimento ed eventuali cure prestate sulla base di apposite tariffe determinate dai Comuni, singoli o associati.

I cani catturati o ritrovati sprovvisti di tatuaggio sono iscritti alla anagrafe e tatuati.

#### Art. 12.

I cani sono tenuti in custodia temporanea nei canili sanitari per il termine massimo di giorni 30, dopodiché devono essere trasferiti nei rifugi per il ricovero permanente.

Se non reclamati entro il termine di 60 giorni dalla cattura, i cani possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezionistiche, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

#### Art. 13.

I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui all'art. 8 commi 1 e 2, non possono essere soppressi né destinati alla sperimentazione.

I cani possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico ad opera dei veterinari del Servizio Veterinario della USL competente, soltanto se gravemente ammalati, incurabili o di comprovata pericolosità.

#### Art. 14.

È vietato a chiunque l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale comunque detenuto.

Sono considerati abbandonati i cani palesemente incustoditi.

Il proprietario detentore, a qualsiasi titolo degli animali di cui al precedente comma 1, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento, può consegnare l'animale alle strutture di cui all'art. 8.

#### Art. 15.

È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati da parte dell'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

I gatti in libertà possono essere soppressi ad opera dei veterinari del Servizio Veterinario della USL competente soltanto se gravemente ammalati o incurabili.

#### Art. 16.

La Regione, in collaborazione con i Comuni, le Province, le Comunità Montane, le U.U.S.S.L.L., gli Ordini Provinciali dei Veterinari e le Associazioni per la protezione degli animali promuove ed incentiva:

a) programmi di informazione, da svolgere anche in ambito scolastico, al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto degli animali e di tutela della loro salute;

b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale degli Enti Locali e delle U.U.S.S.L.L. addetti ai servizi di cui alla presente legge, nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con Enti e U.U.S.S.L.L.

#### Art. 17.

Chiunque possiede o detiene animali di affezione è obbligato a provvedere al mantenimento degli stessi e ad un trattamento adeguato alla specie.

Gli animali debbono disporre di spazi sufficienti per i loro movimenti e di tettoie idonee a ripararli dalle intemperie.

La catena di contenimento, se necessaria, deve avere sufficiente lunghezza.

**Art. 18.**

È vietato detenere, nella propria abitazione o in altri locali, animali domestici in condizioni tali che possono recare nocumento all'igiene, alla salute ed alla quiete delle persone, nonché pregiudizio agli stessi animali.

**Art. 19.**

Il trasporto degli animali di affezione deve essere effettuato in modo da rispettare le norme contenute nel D.P.R. 5 giugno 1982, n. 524 e da garantire agli stessi protezione dalle intemperie e sufficiente ventilazione.

**Art. 20.**

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti dei cani delle Forze Armate e delle Forze di Polizia utilizzati per servizio.

**Art. 21.**

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge provvedono i Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane, ciascuno per la parte di propria competenza, avvalendosi anche delle associazioni di cui al successivo art. 24.

**Art. 22.**

Le UU.SS.LL. fanno fronte agli oneri di loro competenza, per l'attuazione della presente legge con la quota del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente a destinazione indistinta loro assegnata dalla Regione.

**Art. 23.**

La gestione delle strutture di cui all'art. 8, comma 1 e 2, spetta ai Comuni, sigolarmente o in forma associata.

Alla gestione di tali strutture possono partecipare, previa formale convenzione, associazioni e organizzazioni aventi finalità zoofile.

**Art. 24.**

La Regione concede ai Comuni, singoli o associati, appositi contributi per il risanamento e la costruzione di canili comunali, nonché per la costruzione di rifugi per cani con le assegnazioni derivanti dal riparto del fondo istituito con l'art. 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281, eventualmente integrate con fondi regionali disposti annualmente con leggi di bilancio.

I criteri e le modalità di assegnazione dei contributi saranno stabiliti con atti della Giunta Regionale sentita la competente Commissione Consiliare.

**Art. 25.**

Il risanamento e la costruzione dei canili comunali nonché la costruzione di rifugi per cani deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri di massima:

1) Le strutture devono garantire agli animali ricoverati buone condizioni di vita, di igiene, di pulizia e la non promiscuità;

2) I locali di ricovero devono essere facilmente lavabili e disinfettabili e disporre almeno di:

- a) pareti e pavimenti facili da pulire;
- b) condizioni soddisfacenti di ventilazione e di illuminazione;
- c) sistema di drenaggio soddisfacente disposto in modo da consentire un agevole smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi;

d) disponibilità di acqua potabile in quantità adeguata alle esigenze alimentari e di igiene e pulizia dei locali, degli animali e delle attrezzature. Nel caso di mancanza o insufficienza di acqua potabile può essere consentito il ricorso ad altra acqua a condizione, però, che sia stata sottoposta ad adeguati trattamenti idonei a renderli rispondenti ai requisiti richiesti per le acque potabili;

e) adeguati spazi aperti, annessi ai box e protetti da rete di protezione, per il movimento degli animali;

f) esistenza di appositi locali da adibire ad ambulatorio veterinario, ricovero del custode, amministrazione, deposito derrate, deposito dei disinfettanti.

**Art. 26.**

Per le violazioni alle norme della presente legge si applicano le sanzioni previste dall'art. 5 della Legge 14 agosto 1991 n. 281.

Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 del richiamato art. 5 vengono versate in apposito capitolo delle entrate del bilancio regionale mediante versamento in c/c postale intestato a «Regione Basilicata - Servizio di Tesoreria» e sono utilizzate nell'esercizio finanziario successivo per le finalità della presente legge.

Le entrate derivanti, invece, dalle sanzioni amministrative di cui al comma 4 del richiamato art. 5 confluiscono nel fondo per l'attuazione della legge medesima, prevista dall'art. 8, e vengono versate su c/c postale n. 11580016 intestato a «Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo - Legge 14 agosto 1991, n. 281».

**Art. 27.**

Nello stato di previsione dell'entrata o della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1992 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

**Entrata**

in aumento

cap. 260 (di nuova istituzione) «Assegnazioni dello Stato ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo» L. 30.680.052;

**Uscita**

in aumento

cap. 4020 (di nuova istituzione) «Interventi di competenza regionale e contributi ai Comuni, singoli o associati, per le finalità di cui alla legge 14 agosto 1991 n. 281 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo» L. 30.680.052.

**Art. 28.**

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 25 gennaio 1993

BOCCIA

93R0360

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE****Provincia di Bolzano**

**LEGGE PROVINCIALE 24 febbraio 1993, n. 6.**

**Norme in materia di bonifica e ricomposizione fondiaria.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 11 del 9 marzo 1993)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. Salve le disposizioni vigenti in materia compatibili con la disposizione della presente legge, i Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, in seguito chiamati Consorzi, sono amministrati in base ad uno statuto approvato dalla Giunta provinciale.

2. I Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, dovranno adeguare i loro statuti alle norme della presente legge entro due anni dall'entrata in vigore della stessa.

3. La convocazione delle assemblee per la costituzione dei consorzi di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Presidente della Giunta provinciale da pubblicare per la durata di 15 giorni nei comuni interessati. Oltre all'ordine del decreto deve indicare il luogo ed il termine dell'assemblea costituente che viene convocata per un giorno feriale o festivo. La convocazione dei singoli proprietari interessati viene effettuata dal comitato promotore del costituendo consorzio.

#### Art. 2.

1. Si considerano consorziati tutti i proprietari di beni immobili situati nel comprensorio di un Consorzio, anche di secondo grado, che abbiano obblighi di contribuzione.

#### Art. 3.

1. Ai fini dell'applicazione del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, degli articoli 862, 863, 918 e seguenti del codice civile e delle leggi provinciali 11 giugno 1975, n. 28, 8 novembre 1982, n. 34, delle norme della presente legge, nonché del mantenimento delle opere di bonifica e del miglioramento e consolidamento della produzione agricola, le zone del territorio della provincia di Bolzano aventi le caratteristiche previste dall'art. 857 del codice civile, dell'art. 1 del regio decreto n. 215 del 1933, dall'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nonché dalla direttiva 75/268/CEE sono classificati quali territori di bonifica di I categoria.

2. L'approvazione da parte della Giunta provinciale dei progetti relativi alle iniziative di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nonché di indifferibilità ed urgenza dei lavori.

3. Le norme dei commi 3 e 4 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 34/1982, sono applicabili indipendentemente da una ricomposizione fondiaria.

4. La Giunta provinciale può autorizzare la Federazione provinciale dei Consorzi di bonifica di irrigazione e di miglioramento fondiario, riconosciuta con deliberazione della Giunta provinciale 10 aprile 1989, n. 1889, come Consorzio di Bonifica di secondo grado, a svolgere le sue funzioni e ad eseguire le opere di cui al comma 1 del presente articolo su tutto il territorio della provincia di Bolzano.

5. Il comitato locale per la promozione e l'esecuzione dell'opera sarà regolato da apposita norma di esecuzione alla presente legge.

6. Al fine della promozione della proprietà coltivatrice e dell'accorpamento aziendale i Consorzi possono beneficiare dei relativi fondi stanziati in bilancio ai sensi della presente legge e della legge 8 novembre 1986, n. 752, articolo 4, comma 2, lettera a), o da altre leggi specifiche.

7. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, alla Federazione provinciale dei Consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, ultimo comma, e articolo 7, comma 1, della legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 4.

1. Sono considerate consorziali tutte quelle opere la cui gestione e manutenzione al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono territorialmente a carico dei Consorzi.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i consorzi provvederanno a redigere un elenco con relativa corografia di tutte le opere di loro competenza.

3. Tale elenco sarà reso esecutivo con deliberazione della Giunta provinciale da pubblicare per 15 giorni all'albo dei comuni interessati e nel Bollettino Ufficiale.

4. Per le opere aggiuntive e future sarà adottata la stessa procedura.

#### Art. 5.

1. Le funzioni di vigilanza sui consorzi di bonifica, anche di secondo grado, di cui all'articolo 63 del Regio Decreto n. 215/1933 e di cui all'articolo 6 della legge provinciale n. 34/1982, sono demandate all'Assessorato all'agricoltura, ufficio bonifica e riordino fondiario.

2. L'approvazione da parte dell'Assessorato all'agricoltura viene data con l'apposizione del visto del direttore dell'Ufficio bonifica e riordino fondiario e si considera data trascorsi inutilmente 30 giorni dall'arrivo della relativa documentazione all'ufficio.

#### Art. 6.

1. L'articolo 2 e la lettera b) dell'articolo 6 della legge provinciale n. 34/1982, nonché l'articolo 1 del regolamento accluso al decreto del Presidente della Giunta provinciale del 14 maggio 1986, n. 10, sono abrogati.

2. Nel testo tedesco della legge provinciale n. 34/1982 il termine «Meliorationsverbände» viene sostituito da «Bonifizierungskonsortien».

#### Art. 7.

1. I fondi accorpati con piani di ricomposizione fondiaria approvati dalla Giunta provinciale sono soggetti a vincolo di indivisibilità per 20 anni. Tale vincolo dovrà essere espressamente indicato nell'atto di approvazione del piano ed annotato nel libro fondiario. Nei casi di trasferimento di proprietà a causa di morte o per altre oggettive ragioni il vincolo potrà essere revocato dalla Giunta provinciale su parere dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

#### Art. 8.

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge n. 34/1982 è sostituito dal seguente:

«1. L'attuazione di una ricomposizione fondiaria è ordinata dalla Giunta provinciale su richiesta di un consorzio di bonifica o di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, con l'assenso di almeno il 75% di proprietari interessati con almeno il 75% delle aree interessate».

2. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 34/1982 è sostituito dal seguente:

«1. In linea di principio possono essere compresi nel comprensorio di una ricomposizione fondiaria solamente gli appezzamenti fondiari che nel piano urbanistico sono definiti verde agricolo. Inoltre possono essere comprese strade e acque e fondi con destinazione urbanistica diversa».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 34/1982 viene aggiunto il seguente comma 3:

«3. In sede di deposito del piano non sono ammessi reclami contro i risultati e i criteri di stima, in quanto già regolati al comma 2 dell'art. 14».

#### Art. 9.

*Modifiche alla legge provinciale 11 giugno 1975, n. 28*

1. L'articolo 1 viene sostituito dal seguente:

##### «Art. 1.

1. La Provincia esegue opere di bonifica comprese nel comma 2 dell'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, direttamente o per concessione ai Consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, costituiti ai sensi del regio decreto n. 215/1933, nonché degli articoli 862, 863 e 918 del codice civile».

2. L'articolo 2 viene sostituito dal seguente:

##### «Art. 2.

1. Lo studio e l'attuazione della ricomposizione fondiaria previsti dal capo IV del titolo II del regio decreto n. 215/1933, anche indipendentemente da piani preliminari di bonifica o di riordino, vengono eseguiti per tutto il territorio della provincia di Bolzano

secondo le modalità previste dal detto regio decreto e dalle leggi provinciali in vigore, direttamente dalla Provincia oppure per concessione a consorzi costituiti a tale scopo, ovvero ai Consorzi di bonifica, di irrigazione o di miglioramento fondiario, anche di secondo grado».

3. Il primo periodo di cui all'articolo 3, comma 1, viene sostituito dal seguente: «1. La Provincia può concedere contributi ai Consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado».

4. Alla lettera *b*) dell'articolo 3, comma 1, vengono aggiunte le parole: «nonché per le opere di irrigazione, di miglioramento e consolidamento della produzione agricola, e per l'acquisto di immobili eventualmente necessari».

5. La lettera *c*) dell'articolo 3, comma 1, viene sostituita come segue:

«*c*) contributi previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni».

6. L'articolo 4 viene sostituito come segue:

«Art. 4.

1. La Provincia può affidare a tecnici liberi professionisti la consulenza, lo studio e l'elaborazione di progetti di bonifica e di

ricomposizione fondiaria qualora la particolare natura delle opere o dell'elaborato o la particolare urgenza determinino l'opportunità di servirsi di professionisti estranei all'Amministrazione provinciale.

2. L'incarico di elaborare il progetto non conferisce al professionista alcun titolo per la direzione dei lavori.

3. Il rapporto di prestazione professionale è regolato da apposito disciplinare deliberato dalla Giunta provinciale».

Art. 10.

1. Le norme della presente legge, della legge provinciale n. 28/1975, della legge provinciale n. 34/1982 con relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 maggio 1986, n. 10, nonché dell'articolo 10 della legge provinciale 31 marzo 1988, n. 13, saranno raccolte in un testo coordinato che avrà forza di legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 24 febbraio 1993

DURNWALDER

Visto: Il commissario del Governo per la provincia, Vice prefetto vicario:  
PAPPALARDO

93R0292

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore  
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di De Luca  
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITÀ  
di Lidia Cornacchia  
Via Galilei, angolo via Gramsci

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**  
Libreria BARONE PASQUALE  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di Fiorelli E.  
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**  
Rivendita generi Monopoli  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Gotti, 4
- ◇ **AVELLINO**  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
Libreria MASONI NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**  
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**  
Libreria ATHENA S.a.s.  
Piazza S. Francesco, 66

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**  
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.  
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FORLÌ**  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**  
Trp. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.  
Via Farni, 1/M
- ◇ **RIMINI (Forlì)**  
Libreria DEL PROFESSIONISTA  
di Giorgi Egidio  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**  
Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F  
Libreria TERGESTE S.a.s.  
Piazza della Borsa, 15

## ◇ UDINE

- Cartolibreria UNIVERSITAS  
Via Pracchiuso, 19
- Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13
- Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**  
Cartolibreria LE MUSE  
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
L.E.G. - Libreria Economico-Giuridico  
Via Santa Maria Maggiore, 121  
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33  
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA  
c/o Chiosco Pretura di Roma  
Piazzale Clodio
- ◇ **SORA (Frosinone)**  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosaria Sabatini  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**  
Cartolibreria MANCINI DUILIO  
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**  
Libreria "AR" di Messi Rossana e C.  
Palazzo Uffici Finanziari  
Località Pietratre

## LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**  
Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**  
Libreria IL LEGGIO  
Via Montenotte, 36/R

## LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Vatera, 23
- ◇ **BERGAMO**  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**  
Libreria DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**  
GARZANTI Libreria internazionale  
Palazzo Università
- Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**  
Libreria ALESSO  
Via dei Cairi, 14
- ◇ **VARESE**  
Libreria PIROLA  
Via Albuizi, 8  
Libreria PONTIGGIA e C.  
Corso Moro, 3

## MARCHE

- ◇ **ANCONA**  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5

## ◇ ASCOLI PICENO

- Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23
- Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**  
Libreria SANTUCCI ROSINA  
Piazza Annesione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**  
LA TECNOGRAFICA  
di Mattioli Giuseppe  
Via Mameli, 80/82

## MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**  
Libreria D.I.E.M.  
Via Capriglione, 42-44
- ◇ **BERNIA**  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**  
Libreria BERTOLOTTI  
Corso Roma, 122
- Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**  
Libreria BORELLI TRE RE  
Corso Alferi, 364
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20

## PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**  
Libreria FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CORATO (Bari)**  
Libreria GIUSEPPE GAISE  
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
Libreria MILELLA  
di Lecce Spazio Vivo  
Via M. Di Pietro, 28
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**  
Libreria DELLE PROFESSIONI  
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

- ◇ **CALTANISSETTA**  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**  
ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62  
Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 56/58
- Libreria LA PAGLIA  
Via Etna, 393/395

## ◇ ENNA

- Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**  
Libreria PIROLA  
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**  
Libreria E. GIGLIO  
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestrazza, 22
- ◇ **TRAPANI**  
Libreria LO BUE  
Via Cassio Corlese, 8

## TOSCANA

- ◇ **AREZZO**  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**  
Libreria MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22/R
- ◇ **GROSSETO**  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**  
Libreria AMEDEO NUOVA  
di Quilici Irma & C. S.n.c.  
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**  
Editrice BARONI  
di De Mori Rosa s.a.s.  
Via S. Paolino, 45/47  
Libreria Profile SESTANTE  
Via Montanara, 8
- ◇ **MASSA**  
GESTIONE LIBRERIE  
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**  
Libreria VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
Libreria TURELLI  
Via Macalle, 37
- ◇ **SIENA**  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**  
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.  
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**  
Libreria Al TERROCCA  
Corso Tacito, 29

## VENETO

- ◇ **PADOVA**  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**  
Libreria GOLDONI  
San Marco 4742/43  
Calle dei Fabri
- ◇ **VERONA**  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 345.000</li> <li>- semestrale ..... L. 188.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 63.000</li> <li>- semestrale ..... L. 44.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 193.000</li> <li>- semestrale ..... L. 105.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 63.000</li> <li>- semestrale ..... L. 44.000</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 193.000</li> <li>- semestrale ..... L. 105.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 664.000</li> <li>- semestrale ..... L. 366.000</li> </ul>
--	--

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale .....	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» .....	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.400

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.400

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .....	L. 7.350

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate .....	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna .....	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive .....	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata .....	L. 4.000

*N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. 325.000
Abbonamento semestrale .....	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.450

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 0 0 0 3 1 0 9 3 \*

**L. 1.300**